

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5998 del 23/11/2022
Oggetto	Pratica FC22A0017. AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLI' (FC). Richiedente: CARBURANTI VECCHIETTI S.R.L.. Uso: Igienico assimilato (autolavaggio).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6312 del 22/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.



**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLÌ (FC)
Richiedente: CARBURANTI VECCHIETTI S.R.L.
Uso: Igienico assimilato (autolavaggio)
Pratica FC22A0017

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015; il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

RICHIAMATI:

- il I° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2015-2021 (secondo ciclo di gestione) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- la Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, recante “III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento – Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/06”;
- il Decreto n. 94/2022 avente ad oggetto “Art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di Pianificazione 2021-2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021”;

PRECISATO in particolare che, nelle more dell’approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po adottato, in conformità all’art. 117, comma 2-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con Deliberazione della CIP n. 4 del 20 dicembre 2021, al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi di tale aggiornamento, dalla data di pubblicazione del Decreto n. 94/2022 (ai sensi del primo comma dell’art. 2 del medesimo Decreto) sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (29/07/2022), le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto aggiornamento del PGA distrettuale e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell’Elaborato 7 del Piano medesimo;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/02/2021, poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. n. 41/2001 e, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo stabilito dall'art. 16 del medesimo Regolamento;

VISTA la domanda presentata in data 01/08/2022 dalla Società **Carburanti Vecchietti S.r.l. (P.IVA 00503431207)**, con sede legale in Comune di Galliera (BO) - Via Vittorio Veneto n. 8, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/126346 del 01/08/2022, tesa al rilascio di **nuova concessione ordinaria di derivazione di acque sotterranee con perforazione di un nuovo pozzo** da realizzare nel medesimo Comune, da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- l'area all'interno della quale verrà realizzato il suddetto nuovo pozzo, identificata al Catasto terreni del Comune di Forlì (FC) al Foglio 98, mappale n. 198, individuata con coordinate geografiche UTM RER X: 746.746 e Y: 904.180, è di altrui proprietà che ha acconsentito alla perforazione del medesimo pozzo;
- il nuovo pozzo da realizzare avrà un diametro di 125 mm, una profondità massima di 170,00 m dal piano di campagna e sarà equipaggiato con elettropompa sommersa avente una potenza di 4,00 kW e una portata massima di 4,00 l/s;
- il volume di prelievo annuo richiesto è pari a 15.000 mc;
- la risorsa sarà utilizzata per l'alimentazione di un nuovo impianto di autolavaggio da realizzare, che sarà costituito in particolare da n. 2 portali di lavaggio, da n. 4 piste di lavaggio self-service coperte;

CONSIDERATO che con nota datata 08/08/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/130755 del 08/08/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza di rilascio nuova concessione in oggetto, a far data dal 01/08/2022;
- ha richiesto al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena e all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, in qualità di Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo, i pareri di rispettiva competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in esame da parte della medesima Agenzia;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 8736 del 29/08/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/140754 del

29/08/2022, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ha espresso il proprio parere, ai sensi dell’art. 12 del Reg. Reg. n. 41/01, da cui risulta che “[...] dall’analisi della documentazione allegata alla domanda non si evidenziano interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato, in quanto la derivazione in parola per la quale è stata richiesta una portata massima complessiva di prelievo pari a 4,00 l/s ed un volume annuo complessivo pari a 15.000 m³ è posta al di fuori delle aree di tutela e salvaguardia come definite dell’art. 94 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Pertanto per quanto di competenza di questa Agenzia si esprime parere favorevole all’istanza in oggetto.”;

- con nota prot. n. 191145 del 11/08/2022, acquisita al protocollo di Arpa con PG/2022/133739 del 11/08/2022, il Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ha espresso il proprio parere, da cui risulta che la derivazione richiesta con la suddetta istanza non è conforme all’art. 28 del P.T.C.P., sulla base di quanto di seguito riportato: “[...] l’escavazione di pozzi, ad esclusione di quelli ad uso domestico, è vietata nelle aree tutelate ai sensi dell’art. 28 del PTCP, secondo quanto previsto dal comma 6 lettera d) del medesimo articolo, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell’art. 95 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775; il PTCP della Provincia di Forlì Cesena si pone l’obiettivo di garantire una complessiva tutela quali-quantitativa degli acquiferi, in coerenza con le vigenti disposizioni paesistiche regionali (art. 28, comma 1, lett. c) del PTPR), oltre alle disposizioni di tutela dell’art. 28 più volte richiamate, infatti, il Piano Provinciale, all’art. 46, comma 2, prevede che negli ambiti ove il fenomeno della subsidenza si manifesta con maggior rilevanza, le azioni strategiche per la difesa dei rischi connessi sono individuate in primis nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche da falde [...]. **Tutto ciò premesso**, la domanda di concessione in esame, che prevede l’escavazione di **un nuovo pozzo**, nel Comune di Forlì ad uso “igienico ed assimilato” che insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei tutelate ai sensi dell’art. 28 del PTCP, **non può essere ritenuta conforme al PTCP**. Nello specifico l’art. 28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che la perforazione di pozzi **è consentita solo per quelli a fini domestici** a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell’art. 95 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775. **Pertanto**, ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, quale quello oggetto del presente parere, privo di autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, non può essere autorizzato se ricade in art. 28 del PTCP.”;

ATTESO che la tipologia di istanza è assoggettata alla procedura ordinaria di cui all’art. 6 del R.R. n. 41/01, pertanto, preliminarmente al rilascio della concessione, occorre autorizzare la perforazione delle derivazioni richieste ai sensi dell’art. 16 del medesimo Regolamento;

PRECISATO che trattandosi di uso igienico ed assimilati a servizio dell’impianto di autolavaggio da realizzare, non è prevista la valutazione sulla compatibilità dell’utilizzo della risorsa;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo, la valutazione della compatibilità del prelievo è stata effettuata facendo riferimento al II° aggiornamento del Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ossia al Piano di Gestione 2021-2027, in quanto tale valutazione è effettuata successivamente al 29/07/2022, data di entrata in vigore del suddetto Decreto di Salvaguardia;

ATTESO che dalla suddetta istruttoria risulta in particolare che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico “Pianura Alluvionale – acquifero confinato inferiore” (cod. 2700ER-DQ2-PACI), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “buono” e in stato qualitativo “buono”, la cui base si attesta ad una profondità di 111,13 m da piano campagna;
- l’intensità dell’impatto del prelievo è classificabile come “moderato”;
- localmente il corpo idrico risulta a criticità “media”, dato che il valore di subsidenza è “accettabile/assente”, il valore di soggiacenza è “in deficit moderato” e il valore del trend piezometrico è “in aumento”;

VERIFICATO che dall’analisi dei livelli d’impatto e dall’applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall’Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della

Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Repulsione**", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027, **con la prescrizione dell'installazione e della manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi di acqua emunti, fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;**

DATO ATTO che il valore di subsidenza, rilevato nella suddetta valutazione di compatibilità del prelievo, è "accettabile/assente";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si possa **ritenere superabile il parere non favorevole** del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della **Provincia di Forlì-Cesena** e che quindi si possa procedere al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione per l'approfondimento del suddetto pozzo esistente, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

RILEVATO, inoltre, che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione per la perforazione del nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

DATO ATTO che il richiedente in data 27/07/2022 e in data 04/08/2022 ha complessivamente versato l'importo di € 230,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza di nuova concessione in oggetto con perforazione di un nuovo pozzo;

RITENUTO che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, possa essere rilasciata l'autorizzazione alla perforazione ai sensi dell'art. 16 del R.R. n. 41/01;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare la Società Carburanti Vecchietti S.r.l.** (P.IVA 00503431207), con sede legale in Comune di Galliera (BO) - Via Vittorio Veneto n. 8, **a perforare un nuovo pozzo**, da realizzare in Comune di Forlì (FC) in area catastalmente identificata al Foglio 98, mappale n. 198 del NCT del medesimo Comune, avente le stesse caratteristiche tecnico-costruttive di seguito riportate:
 - profondità massima: 170,00 m dal piano campagna;
 - diametro del pozzo: 125 mm;
 - portata massima di esercizio: 4,00 l/s;
 - equipaggiato con elettropompa sommersa con potenza pari a 4,00 kW;
 - volume d'acqua concesso: 15.000 mc/anno;
 - coordinate geografiche UTM RER X: 746.746 e Y: 904.180;
2. **di stabilire** che i dati tecnici definitivi del pozzo saranno acquisiti con la trasmissione della Relazione integrativa di avvenuta perforazione del pozzo (richiesta all'art. 2, comma 1 dell'Allegato al presente atto denominato "Prescrizioni per la perforazione", che ne costituisce parte integrante;

3. **di dare atto** che il **presente provvedimento di autorizzazione è preliminare** al rilascio della **concessione FC22A0017** di derivazione di acque pubbliche sotterranee, che potrà essere rilasciata a conclusione del procedimento di cui all'art. 31, comma 5 del R.R. n. 41/01, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta Relazione di avvenuta perforazione del pozzo. **Il prelievo dal nuovo pozzo sarà permesso solo dopo l'adozione e la notifica del suddetto atto di rilascio della nuova concessione FC22A0017;**
4. **di stabilire** che i **lavori di perforazione del pozzo** dovranno essere eseguiti **entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto**, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui a suddetto Allegato al presente atto denominato "Prescrizioni per la perforazione";
5. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione e al relativo Allegato comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/99;
6. **di precisare** che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle L. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
7. **di precisare** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
8. **di precisare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae;
9. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
10. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio**

PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la richiesta di **perforazione di un nuovo pozzo** da realizzare in Comune di Forlì (FC) in area catastalmente identificata al Foglio 98, mappale n. 198 del NCT del medesimo Comune da parte della **Società Carburanti Vecchietti S.r.l.** (P.IVA 0050343120), con sede legale in Comune di Galliera (BO) - Via Vittorio Veneto n. 8 per uso **igienico assimilato**, relativo alla pratica **FC22A0017**.

Articolo 1 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione è accordata per la **durata di sei mesi** dalla data di notifica del presente provvedimento, durante i quali non è possibile attingere acqua dal nuovo pozzo perforato.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 2 – ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA

1. Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio di Arpae all'indirizzo di posta elettronica aofc@arpa.emr.it:

- **la data d'inizio dei lavori di ricerca, con preavviso di almeno dieci giorni;**
- **l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, trasmettendo apposita relazione integrativa contenente:**
 - l'esatta localizzazione della perforazione su planimetria in scala 1:2.000 e C.T.R.;
 - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - la stratigrafia dei terreni attraversati;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
 - il tipo di falda captata;

2. sono posti a carico del richiedente gli adempimenti stabiliti dalla L. 4 agosto 1984, n. 464 per le **perforazioni che superano i 30,00 m** di profondità, ovvero la comunicazione della perforazione stessa a:

ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, n. 48 – 00144 Roma, con apposita modulistica reperibile dal sito: <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84>;

3. l'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.

Articolo 3 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL POZZO DA PERFORARE

L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di un **nuovo pozzo**, da realizzare, in area catastalmente identificata al Foglio 98, mappale n. 198 del NCT del Comune di Forlì (FC), avente le caratteristiche tecnico-costruttive di seguito riportate:

- profondità massima: 170,00 m dal piano campagna;
- diametro del pozzo: 125 mm;
- portata massima di esercizio: 4,00 l/s;
- equipaggiato con elettropompa sommersa con potenza pari a 4,00 kW;
- volume d'acqua concesso: 15.000 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER X: 746.746 e Y: 904.180.

Articolo 4 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

1. La Ditta incaricata della perforazione del nuovo pozzo dovrà essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare, dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori di perforazione adottando tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la salute pubblica.
2. Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
 - realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
 - cementazione della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso, al fine di evitare il rimescolamento di acque di falde diverse, con eventuale costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;
 - realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
 - sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenete un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
 - inserimento di una valvola di non ritorno nella tubazione idraulica di mandata del pozzo per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita del pozzo, in modo da prevenire accidentali miscelazioni della falda captata con le acque di superficie;
 - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo;
 - installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata.
3. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11/03/1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fine e che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.
4. La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.
5. I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al D.P.R. n. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti. Le acque di risulta potranno essere scaricate:
 - nelle reti fognarie nel rispetto dei valori limiti di cui alla Tabella 3. "Scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- in acque superficiali nel rispetto dei valori limiti di cui alla Tabella 3. *“Scarico in acque superficiali”* dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Articolo 5 – VIGILANZA

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.